

BGer 1C 476/2020 vom 22. September 2020

Bundesgericht, 2020-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_476_2020

FR: TF 1C 476/2020 du 22 septembre 2020

IT: TF 1C 476/2020 del 22 settembre 2020

Regeste

Licenza edilizia per la costruzione di un nuovo appartamento | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina liberamente se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).

E. 1.2

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 89 cpv. 1 e 90 LTF.

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 LTF , il ricorso al Tribunale federale, rimedio ordinario, devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), deve contenere le conclusioni (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 133 II 409 consid. 1.4 pag. 414). Ora, nelle sue conclusioni la ricorrente si limita a postulare unicamente l'annullamento della licenza edilizia comunale. In maniera inammissibile si limita poi a criticare la motivazione della sentenza della Corte cantonale senza contestarne il dispositivo, né chiederne l'annullamento. Ella, assistita da un legale, non postula infatti di annullare detta decisione, che continua pertanto a produrre i suoi effetti. Come noto, visto l'effetto devolutivo del ricorso al Tribunale federale, la conclusione di annullare la decisione di un'autorità inferiore, in concreto quella del Municipio, è inammissibile. D'altra parte il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF ; sul tema vedi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 14, 17 e 20 ad art. 42; LAURENT MERZ, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 15 seg., 20 e 22 ad art. 42). Il ricorso, in quanto ammissibile, sarebbe comunque, infondato.

E. 2.1

La ricorrente sottolinea di contestare la decisione della Corte cantonale unicamente riguardo alla richiesta, al suo dire rimasta inevasa, relativa al postulato annullamento e non al mancato rilascio della licenza edilizia. Critica il fatto che il Municipio le ha rilasciato la licenza per la demolizione totale dell'attico, da lei non sollecitata, visto che nella domanda di costruzione aveva postulato solo la demolizione parziale della struttura grezza dello stesso. La stessa perseguiva lo scopo di realizzare, nell'attico, un appartamento con una volumetria più contenuta, al suo dire più conforme alle nuove norme edilizie comunali, mentre la demolizione totale non si concilierebbe con detto progetto. Fa valere che la Corte

cantonale avrebbe pronunciato un giudizio di opportunità, ma non di legalità, e che non avrebbe motivato la sua decisione di confermare la demolizione totale dell'attico.

E. 2.2

La critica, che non adempie del resto le esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), è priva di fondamento. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la criticata decisione adempie l'obbligo di motivare le sentenze e non viola pertanto il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché spiega i motivi posti a fondamento della criticata scelta (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). La Corte cantonale ha infatti dapprima compiutamente spiegato perché il prospettato progetto e la relativa diminuzione della volumetria dell'attico abusivo non possono essere autorizzati, neppure sulla base del nuovo diritto. Ha poi ritenuto che la demolizione totale dell'attico indicata nella licenza edilizia non pregiudica per nulla la ricorrente, che non è tenuta ad avvalersene. Questa conclusione è corretta, ritenuto che in seguito al diniego del postulato permesso di costruzione, il rilascio di una licenza edilizia per la demolizione parziale dell'attico non avrebbe avuto alcun senso. La Corte cantonale ha infatti rettamente aggiunto che la demolizione integrale dell'attico (grezzo) esistente, abusivo, è già oggetto di un ordine di demolizione passato in giudicato da tempo, provvedimento che dev'essere pertanto attuato, semmai in via sostitutiva a spese dell'interessata, senza ulteriori indugi. In tali circostanze anche l'interesse pratico e attuale a insorgere della ricorrente, che non si esprime al riguardo e non critica il diniego d'approvazione del suo progetto edilizio, è tutt'altro che evidente, ritenuto che non spiega quale interesse degno di protezione, segnatamente quale vantaggio pratico trarrebbe dall'annullamento della licenza edilizia (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 141 II 307 consid. 6.2 pag. 312).

E. 3

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.